

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Servizio Fitosanitario Regionale

Procedura operativa per:

- La registrazione degli Operatori Professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).
- Il rilascio dell'autorizzazione agli Operatori Professionali per l'emissione dei passaporti delle piante (passaporto ordinario e passaporto Zone Protette).
- La registrazione degli Operatori Professionali che chiedono il rilascio dei certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.
- L'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 18 del 2/2/2021.
- **L'iscrizione al Registro dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs n. 18 del 2/2/2021.**
- L'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000.
- Il rilascio dell'autorizzazione agli Operatori professionali per l'applicazione dei marchi di cui all'articolo 98 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Indice generale

| | |
|---|----|
| 1. Ambito di applicazione..... | 3 |
| 2. Documenti e norme di riferimento..... | 4 |
| 3. Termini e definizioni..... | 5 |
| 4. Istanze..... | 6 |
| 5. Diritti Fitosanitari..... | 6 |
| 6. Mansioni dei soggetti coinvolti..... | 7 |
| 7. Modalità operative..... | 8 |
| 7.1. Iter amministrativo..... | 8 |
| 7.2. Requisiti/elementi da verificare e modalità di verifica..... | 9 |
| 7.2.1. Registrazione ai sensi dell'art. 65 del reg. (UE) 2016/2031..... | 9 |
| 7.2.2. Autorizzazione degli Operatori Professionali a rilasciare Passaporti delle Piante art. 84-89 Reg. UE) 20162031..... | 9 |
| 7.2.3. Autorizzazione degli Operatori Professionali a rilasciare passaporti delle Piante (ZONE PROTETTE)..... | 10 |
| 7.2.4. Richieste certificati export..... | 10 |
| 7.2.5. Iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 11 | |
| 7.2.6. Registrazione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive..... | 11 |
| 7.2.7. Operatori con sede Legale fuori/in Regione Toscana e Centro aziendale in/fuori Regione..... | 11 |
| 7.2.7.1. Operatore con sede Legale in Regione Toscana e Centro/i aziendali fuori Regione Toscana | 12 |
| 7.2.7.2 Operatore con sede legale fuori Regione Toscana e Centro/i aziendali in Regione Toscana. 12 | |
| 7.2.8. Rinuncia alla registrazione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)..... | 12 |
| 7.2.9. Rinuncia ad autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante..... | 12 |
| 7.2.10. Rinuncia ad iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive, ad iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,..... | 13 |
| 7.2.11. Variazione di Centri Aziendali..... | 13 |
| 7.3. Comunicazione di modifica..... | 13 |
| 8. Comunicazione annuale..... | 13 |
| 9. Cessazione dell'attività e revoca dell'autorizzazione..... | 14 |

1. Ambito di applicazione

La presente procedura definisce le modalità per la registrazione degli Operatori Professionali al Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP), per il rilascio dell'autorizzazione agli Operatori Professionali per l'emissione dei passaporti delle piante e per la richiesta di autorizzazione ad applicare i marchi. Inoltre indica le modalità di registrazione ed accreditamento come fornitori di materiale di propagazione.

La registrazione al RUOP degli Operatori Professionali che operano sul territorio è, disciplinata dall' articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Le tipologie di Operatori Professionali che devono registrarsi al RUOP sono le seguenti:

- a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante sulla base degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'articolo 73, dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1
- b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89
- c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102
- d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all'articolo 98 o a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 99 che forniscono informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 56, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti;
- e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, se richiesto da un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafo 2, o dell'articolo 54, paragrafo 2. █

L'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (ordinario e/o per zone protette) è disciplinata dagli articoli 78 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/2031 e riguarda gli Operatori Professionali registrati che intendono far circolare in ambito unionale (compreso il territorio nazionale) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci come previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2019.

L'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali è prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000.

L'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti è prevista . dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 18 del 2/2/2021

L'iscrizione al Registro dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive è prevista dall'articolo 18 del D.Lgs n. 18 del 2/2/2021.

Il rilascio dell'autorizzazione agli Operatori professionali per l'applicazione dei marchi è prevista all'articolo 98 del Regolamento (UE) 2016/2031.

La procedura definisce anche le modalità per la modifica degli elementi già comunicati e inseriti nelle autorizzazioni già rilasciate.

2. Documenti e norme di riferimento

- **Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016** “relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 del 28/11/2019** “che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione”.
- **Decreto Legislativo n. 18 del 2/2/2021** “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.”
- **Decreto Legislativo n. 19 del 2/2/2021** “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.”
- **Decreto Legislativo n. 20 del 2/2/2021** “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.”
- **L.R. 64/2011** “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni.
- **D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000** - “Attuazione della Direttiva n. 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.”
- **D.M del 9 agosto 2000** “Recepimento delle Direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs.19 maggio 2000, n.151.”
- **Decreto MIPAAF 13 luglio 2005** “Riconoscimento del Consorzio Servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.”

3. Termini e definizioni

Ai fini della presente procedura si applicano le definizioni indicate:

| Termine | Definizione |
|---------------------------|--|
| Applicativo informatico | Strumento per la gestione delle istanze presentate dagli interessati e per l'archiviazione dei dati dei soggetti autorizzati, disponibile in versione App (fruibile da dispositivo mobile) e in versione Web (fitosirt.regione.toscana.it). |
| S.I. ARTEA | Sistema Informativo della Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) utilizzato per la presentazione delle istanze al Servizio Fitosanitario Regionale. |
| RT Office | Sistema adottato dalla Regione Toscana per la gestione informatica dell'iter formativo dei decreti dirigenziali. |
| Registrazione | Registrazione ai sensi dell'art. 65 Reg. UE 2016/2031 alla quale può essere abbinata o meno un'ulteriore richiesta di autorizzazione. |
| Autorizzazione | Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell'art. 89 del Reg. (UE) 2016/2031. |
| Variazione | Istanza presentata da un soggetto Registrato/Autorizzato ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, volta a richiedere un cambiamento della Registrazione/Autorizzazione. |
| Comunicazione di modifica | Istanza presentata da un soggetto Registrato/Autorizzato ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 volta a notificare una o più modifiche del proprio status che non generano un cambiamento della Registrazione/Autorizzazione già in possesso |
| Comunicazione annuale | Comunicazione presentata annualmente da un soggetto registrato/autorizzato ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 per la conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. |

4. Istanze

Le istanze vengono presentate dal richiedente tramite il S.I. ARTEA, al quale si può accedere mediante procedura di autenticazione, una volta ottenute le necessarie credenziali.

Oltre alla richiesta di Registrazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031, l'istanza può comprendere ulteriori finalità (autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante, registrazione come fornitore di materiale di propagazione ecc.). Il richiedente compila i campi obbligatori comuni e i campi specifici presenti negli appositi moduli, inserendo i dati in base alle proprie necessità.

Il S.I. ARTEA fornisce al richiedente l'importo dei diritti fitosanitari annuali e della quota una tantum da pagare, nonché le modalità per il pagamento. Il pagamento dei diritti fitosanitari e della quota una tantum (ove dovuti) è condizione necessaria per la presa in carico dell'istanza da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Con lo stesso strumento informatico, gli Operatori Professionali possono presentare:

- Comunicazioni di variazione di elementi già acquisiti ed inseriti nelle rispettive registrazioni/autorizzazioni o da aggiungere a quanto già rilasciato.
- comunicazioni volte a notificare una o più modifiche del proprio status che non generano un cambiamento della registrazione/autorizzazione già in possesso.
- la comunicazione annuale per la conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.
- la cessazione dell'attività.

Eventuali istanze di variazione possono essere presentate solo successivamente alla presentazione della comunicazione annuale relativa all'anno in corso. La presentazione di un'istanza di variazione antecedentemente alla presentazione della comunicazione annuale relativa all'anno in corso comporta il rifiuto dell'istanza stessa.

5. Diritti Fitosanitari

L'Allegato III del Decreto Legislativo n. 19 del 2/2/2021 stabilisce i diritti fitosanitari obbligatori per i controlli all'importazione, esportazione, per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione.

L'Allegato III del D.Lgs. sopra indicato è suddiviso in Sezioni.

La Sezione I è relativa ai Diritti obbligatori per controlli all'importazione.

.La Sezione II stabilisce i diritti obbligatori da applicare all'esportazione.

La Sezione III stabilisce i diritti obbligatori per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione delle piante.

Gli importi dei diritti sono i seguenti:

| | | |
|--|------------|--------|
| - Controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante..... | Una tantum | 100,00 |
| - Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. | Annua | 25,00 |
| -Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette | Annua | 50,00 |
| -Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette | Annua | 100,00 |

Sulla base di quanto stabilito all'Allegato III, Sezione III, del D.Lgs. n. 19/2021, i diritti fitosanitari di euro 25,00 sono dovuti dagli Operatori Professionali iscritti al RUOP per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione. Quindi gli Operatori Professionali iscritti al RUOP ricadenti nei casi previsti nelle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 non devono pagare i diritti fitosanitari in quanto non soggetti ai controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione delle piante.

6. Mansioni dei soggetti coinvolti

Le attività descritte nella presente procedura sono attribuite a diversi soggetti, come di seguito indicato.

Il *Referente dell'istruttoria* (di seguito *R.I.*) ha il compito di:

- visualizzare nella "Sezione Anagrafiche" dell'Applicativo informatico le nuove istanze inserite relative ai procedimenti oggetto della presente procedura;
- predisporre la comunicazione da inviare al richiedente per informarlo dell'avvenuta presa in carico dell'istanza e del conseguente avvio del procedimento;
- verificare la completezza e la correttezza formale delle informazioni inserite in domanda, compreso l'avvenuto pagamento dei diritti fitosanitari e della quota una tantum (ove dovuti) in caso di istanza di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
- se necessario, predisporre una richiesta di integrazione degli elementi necessari all'accoglimento della domanda, da inviare al richiedente;
- produrre e firmare digitalmente il *Parere conclusivo di istruttoria*;
- registrare l'Operatore Professionale, in caso di esito positivo dell'istruttoria;
- generare il documento ID2031 nel S.I. ARTEA e certificarlo;
- nel caso di richiesta di autorizzazione, predisporre ed inserire il Decreto nel Sistema RT Office;
- acquisire il numero di adozione del Decreto, generare l'autorizzazione e accreditamento (Documento ID2031) nel S.I ARTEA e certificarlo;
- predisporre la comunicazione da inviare al richiedente per informarlo dell'esito finale del procedimento.

Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo verrà inviata una PEC per avvisare l'Operatore Professionale con le relative motivazioni dell'esito negativo.

Il *Responsabile del procedimento* (di seguito *R.P.*) ha il compito di:

- firmare digitalmente la registrazione/autorizzazione (Documento ID2031);
- verificare le diverse fasi del procedimento;
- Il *R.P.* può, all'occorrenza, svolgere tutti i compiti assegnati al *R.I.*

Il *Dirigente Responsabile* (di seguito *D.R.*) ha il compito di:

1. firmare le comunicazioni da inviare al richiedente, predisposte dal *R.I.* o dal *R.P.*;
2. verificare la presenza e l'esito del *Parere conclusivo di istruttoria* prodotto dal *R.I.*;
3. adottare gli atti conseguenti;
4. effettuare verifiche a campione in merito ai *Pareri conclusivi di istruttoria*.

7. Modalità operative

7.1. Iter amministrativo

Il procedimento ha inizio dalla data di protocollo dell'istanza sul S.I. ARTEA. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni da tale data. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. Il richiedente viene informato dell'avvenuta presa in carico della domanda, con specifica informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il *R.I.* accede alla “Sezione Anagrafiche” dell'Applicativo informatico (FITOSIRT) ove può visualizzare le domande da evadere, scaricate in automatico dal S.I. ARTEA.

È compito del *R.I.* provvedere ad una istruttoria formale, verificando la completezza e la correttezza delle informazioni acquisite dal S.I. ARTEA. Il *R.I.* richiede le integrazioni necessarie, sospendendo i termini del procedimento amministrativo. Nella richiesta di integrazione devono essere indicati i giorni concessi per la risposta e la conseguente sospensione dei termini del procedimento. Decorso tali termini senza una comunicazione da parte del richiedente, l'iter istruttorio ha esito negativo e l'istanza decade senza che si renda necessaria altra comunicazione.

In caso di presentazione di una nuova istanza entro l'anno solare, il pagamento dei diritti fitosanitari già eventualmente effettuato viene riconosciuto.

L'applicativo informatico (FITOSIRT) genera gli atti e i documenti per la conseguente emissione delle Registre/autorizzazioni/accreditamento e genera un codice assegnato all'Operatore così composto: IT-09-0000, come previsto dal Reg. (UE) 2016/2031.

Il *R.I.* comunica all'interessato l'esito del procedimento, trasmettendo gli atti finali, e inserisce la relativa registrazione/autorizzazione (documento ID2031) nel S.I. ARTEA tra i “Documenti azienda”. La comunicazione avviene tramite PEC. In caso di impossibilità di comunicazione a

mezzo PEC, l’inserimento nel S.I. ARTEA del documento ID2031 è considerato a tutti gli effetti comunicazione all’interessato. Se non sussistono i presupposti o i requisiti per il rilascio del provvedimento, il R.P. predispone una comunicazione di diniego da proporre alla firma del D.R..

I modelli dei documenti sopra richiamati, relativi al *Parere conclusivo di istruttoria* sono disponibili nella Sezione “Strumenti” dell’Applicativo informatico.

7.2. Requisiti/elementi da verificare e modalità di verifica

7.2.1. Registrazione ai sensi dell’art. 65 del reg. (UE) 2016/2031

Modalità di verifica dei requisiti/elementi, di carattere Amministrativo per il rilascio della Registrazione nel RUOP:

| Requisito/elemento | Modalità di verifica |
|---|---|
| 1) Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura | 1) Controllo su Banca dati C.C.I.A.A. |
| 2) Possesso di partita IVA | 2) Controllo su banca dati dell’Agenzia delle Entrate |
| 3) Compilazione dell’elenco di generi/specie che si intendono produrre e/o commercializzare | 3) Verifica istanza presentata su S.I. ARTEA |
| 4) Nel caso di vivaisti, possesso di superfici coltivate a vivaio | 4) Verifica Piano Colturale Grafico su S.I. ARTEA(*) |

(*) la verifica della sola presenza del PCG sul S.I. ARTEA

7.2.2. Autorizzazione degli Operatori Professionali a rilasciare Passaporti delle Piante art. 84-89 Reg. UE) 20162031

Modalità di verifica dei requisiti/elementi per l’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante:

| Requisito/elemento | Modalità di verifica |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

| | |
|---|---|
| 1) Possesso della Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali | 1) Verifica su archivio del Servizio Fitosanitario Regionale. |
| 3) Pagamento/integrazione diritti fitosanitari e, se dovuta, della quota una tantum | 2) Verifica su c/c della Regione Toscana |
| 4) Possesso conoscenze necessarie per effettuare gli esami, di cui all'articolo 89 Re. (UE) 2016/2031 | 3) Dichiarazione presente in istanza |

7.2.3. Autorizzazione degli Operatori Professionali a rilasciare passaporti delle Piante (ZONE PROTETTE)

Modalità di verifica dei requisiti/elementi, di carattere Amministrativo per l'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante per Zone Protette

| Requisito/elemento | Modalità di verifica |
|--|--|
| 1) Possesso della Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali | 1) <u>Verifica su archivio del Servizio Fitosanitario Regionale.</u> |
| 2) Autorizzazione uso del passaporto | 2) <u>Verifica su archivio del Servizio Fitosanitario Regionale.</u> |
| 3) Pagamento/integrazione diritti fitosanitari per ZP e, se dovuta, della quota una tantum | 3) Verifica su c/c della Regione Toscana |
| 4) Possesso conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 89 Re. (UE) 2016/2031 | 4) Dichiarazione presente in istanza |

7.2.4. Richieste certificati export

Per la registrazione di un l'Operatore Professionale che richiede un certificato per l'export, ma non è registrato ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/2031, l'ispettore che riceve la richiesta di certificazione inserisce su FitoSIRT, sezione "RUOP Export", la richiesta di certificazione per export, con i dati dell'Operatore professionale da registrare.

Il R.I. prende in carico la richiesta, verifica ed inserisce sull'apposita scheda del S.I. FITOSIRT i dati relativi all'operatore professionale.

La procedura informatica assegna il codice di registrazione RUOP all'Operatore professionale richiedente il certificato.

Tale codice viene comunicato all'ispettore tramite mail per il rilascio del certificato export all'Operatore Professionale.

7.2.5. Iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Modalità di verifica dei requisiti/elementi, di carattere Amministrativo

| Requisito/elemento | Modalità di verifica |
|---------------------------|---|
| 1) Registrazione al RUOP | 1) Verifica su archivio del Servizio Fitosanitario Regionale. |

7.2.6. Registrazione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive

Modalità di verifica dei requisiti/elementi, di carattere Amministrativo

| Requisito/elemento | Modalità di verifica |
|---------------------------|---|
| 1) Registrazione al RUOP | 1) Verifica su archivio del Servizio Fitosanitario Regionale. |

7.2.7. Operatori con sede Legale fuori/in Regione Toscana e Centro aziendale in/fuori Regione

Sulla base di quanto indicato all'art. 65, comma 2 del Reg. UE 2016/2031 un Operatore Professionale può essere iscritto al RUOP solo una volta per Stato membro, con il riferimento ai diversi siti (Centri Aziendali) da esso condotti come previsto all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d) del Reg sopra indicato.

Questo comporta, ai fini della registrazione dell'Operatore Professionale, la presa in considerazione della sede legale.

Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

- Operatore Professionale con Sede legale fuori Regione Toscana e Centro/i aziendali nella Regione Toscana.

- Operatore Professionale con Sede legale in Regione Toscana e Centro/i aziendali fuori Regione Toscana;

7.2.7.1. Operatore con sede Legale in Regione Toscana e Centro/i aziendali fuori Regione Toscana

L'Operatore Professionale, dopo verifica della documentazione, come indicato al punto 6.2.1, e controllo dell'ubicazione del o dei Centri aziendali, viene registrato al RUOP .

Tale codice verrà comunicato tramite PEC all'Operatore Professionale e al/ai Servizi Fitosanitari competenti per il territorio dove hanno sede i Centri Aziendali indicati nell'istanza di registrazione presentata al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana.

7.2.7.2 Operatore con sede legale fuori Regione Toscana e Centro/i aziendali in Regione Toscana

L'Operatore Professionale deve presentare comunicazione al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana indicando il/i Centri aziendali attivi sul territorio regionale con l'indicazione del codice di registrazione rilasciato dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale.

Qualora l'Operatore Professionale abbia necessità di essere autorizzato all'uso del passaporto delle piante per il Centro Aziendale attivo nella Regione Toscana, questi deve presentare istanza, attraverso il S.I.ARTEA, indicando il codice RUOP assegnatoli dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale, compilando in ogni sua parte le schede presenti sul S.I.ARTEA e inserendo nella scheda "Documentazione" la copia del pagamento, in formato pdf, dei diritti fitosanitari e, se dovuta, della quota una tantum per l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e del passaporto Zone Protette.

7.2.8. Rinuncia alla registrazione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

La rinuncia alla Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) è accolta d'ufficio senza ulteriori verifiche amministrative.

7.2.9. Rinuncia ad autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante

La rinuncia dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante è accolta d'ufficio senza ulteriori verifiche amministrative o tecniche

7.2.10. Rinuncia ad iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive, ad iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

Sono accolte d'ufficio, senza ulteriori verifiche amministrative o tecniche, eventuali rinunce all'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e **di piantine di piante ortive e di materiale di moltiplicazione di piante ortive** e/o all'iscrizione al Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

7.2.11. Variazione di Centri Aziendali

Un Operatore Professionale autorizzato che intenda comunicare variazioni relative ai Centri Aziendali condotti deve effettuare un'apposita comunicazione.

Tale comunicazione comporta esclusivamente un aggiornamento anagrafico e una modifica dell'autorizzazione in essere, pertanto è accolta d'ufficio senza ulteriori verifiche amministrative.

7.3. Comunicazione di modifica

Le comunicazioni presentate da un Operatore registrato volte a informare il Servizio Fitosanitario Regionale circa modifiche del proprio status che non generano un cambiamento dell'autorizzazione già in possesso, sono prese in carico dal *R.I.* attraverso l'Applicativo informatico (Sezione Anagrafiche) e gestite senza necessità di un'istruttoria.

8. Comunicazione annuale

In ottemperanza dell'art 66, comma 5 del Regolamento (UE) 2016/2031 , gli operatori registrati ai sensi dell'articolo 65 comma 1, devono comunicare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il S.I. ARTEA, la conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

Nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente gli operatori devono confermare l'avvenuto pagamento dei diritti fitosanitari per l'anno in corso e della quota una tantum (ove dovuti). I termini e le modalità operative della presentazione della comunicazione annuale vengono stabiliti annualmente con apposito decreto. Nell'anno di riferimento della comunicazione non può essere presentata alcuna Variazione o Comunicazione di modifica prima della Comunicazione annuale.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la comunicazione, l'Ufficio Amministrativo elabora l'elenco dei soggetti che non hanno presentato la comunicazione di cui sopra.

L'Ufficio Amministrativo invia ad ogni soggetto che non ha effettuato la comunicazione un avviso in cui si informa della sanzione prevista per gli inadempienti e della possibilità di sanare la situazione, presentando la comunicazione entro un termine ultimo, stabilito annualmente con l'apposito decreto sopra richiamato.

Se la comunicazione non viene prodotta entro il termine ultimo, l'Ufficio Amministrativo provvede alla revoca d'ufficio della registrazione dell'operatore e, di conseguenza, di altri eventuali autorizzazione/registrazioni/ già concessi.

9. Cessazione dell'attività e revoca dell'autorizzazione

La cessazione dell'attività per cui si è ottenuta la Registrazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 deve essere comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale mediante il S.I. ARTEA, entro sessanta giorni dalla sua formalizzazione.

Ai fini del calcolo dei sessanta giorni di tempo, l'Ufficio amministrativo considera la data della cancellazione dal Registro delle Imprese

Il *R.I.* verifica la presenza della documentazione allegata necessaria, provvede quindi a revocare l'autorizzazione, inserendo l'informazione anche sull'Applicativo informatico (Sezione Anagrafiche) e sul S.I. ARTEA.

In caso di mancata comunicazione entro i sessanta giorni dall'avvenuta cessazione, l'autorizzazione è revocata d'ufficio e gli inadempienti sono soggetti a sanzione come previsto dalle norme vigenti.

La revoca d'ufficio ha luogo anche nel caso in cui il Servizio Fitosanitario Regionale accerti che la ditta non abbia avviato l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni e in tutte le circostanze previste dalla normativa vigente